

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146 del 21.10.2021, pubblicato in G.U. n. 252 del 21.10.2021 ed entrato in vigore in data 22.10.2021, vengono garantiti i seguenti congedi parentali covid per figli conviventi minori di anni 14 o, per figli di età compresa fra 14 e 16 anni:

Congedi per i genitori di figlio convivente minore di anni 14:

Il lavoratore, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro nei seguenti casi:

- In tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- Alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- Alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per tali congedi è riconosciuta:

- un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23;
- I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (22.10.2021), nello specifico fino al momento in cui verrà reso noto l'avviso riservato al personale dipendente, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo parentale covid, con diritto all'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale (in allegato, modulo di domanda da compilare, secondo le indicazioni ivi prescritte).

Congedi per i genitori di figlio convivente di età compresa fra 14 e 16 anni:

Il lavoratore, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro nei seguenti casi:

- In tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- Alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- Alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per tali congedi è riconosciuta la possibilità:

- di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si rappresenta che, per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo parentale covid, di cui ai commi 1 e 4 del suddetto D.L. (146/2021) oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

Le suddette misure di sostegno per i dipendenti di cui all'art. 9 ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato D.L. n. 146 del 21.10.2021, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

N.B. la richiesta per la fruizione del congedo spettante ai genitori lavoratori, secondo le prescrizioni sopra descritte, va inoltrata direttamente sull'applicativo GOP con il codice CSDAD per figli minori di anni 14 e codice ASCOV per figli di età compresa fra 14 e 16 anni.

La richiesta di cui sopra, dovrà essere perfezionata con la compilazione dell'allegato modulo di domanda redatto ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/11/2000 n. 445, che va inoltrato sull'email risorse umane: risorseumane@istitutotumori.na.it. Si precisa che in assenza del suddetto modulo, non verrà autorizzata alcuna registrazione risultante sull'applicativo GOP.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Mariagiovanna Pane



Il Direttore dell'U.O.C.
Gestione Risorse Umane
Dott. Francesco Fava



Il Collaboratore Amministrativo Professionale
Incarico di Funzione
"Attività connesse alla gestione giuridica del personale"
Sig.ra Loredana Iavarone

